

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO / CONSIGLIERE DELEGATO

OGGETTO: MISURA DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA DI TRASCRIZIONE (IPT), DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA) E DELL'IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RC AUTO). ANNO 2023

LA CONSIGLIERA DELEGATA

Dato atto che,

a seguito delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 e del turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021, in data 27 ottobre 2021, Stefano Lo Russo è stato proclamato Sindaco del Comune di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaco, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 1/2022 del 13 gennaio 2022 sono state conferite alcune deleghe di funzioni amministrative ai Consiglieri metropolitani attribuendo quella del "bilancio" alla Consigliera dott.ssa Caterina Greco.

Visti:

l'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che occorre allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni;

l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006 che così recita "*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

la Legge 7/04/2014 n. 56 che all'art. 1, commi 16, 47 e 101, che prevede che dal 01.01.2015 la Città metropolitana di Torino subentra alla Provincia di Torino e succede ad essa a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, comprese le entrate provinciali, e ne esercita le funzioni;

Premesso che:

- le principali entrate tributarie della Città metropolitana di Torino sono costituite dall'IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione), dall'imposta RCAuto (imposta sulle assicurazioni per responsabilità civile dei veicoli a motore) e dal TEFA (tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente);

- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii., che all'art. 52 riconosce la potestà regolamentare di province e comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie e, all'art. 56, attribuisce alle province la facoltà di istituire, con effetto dal 1° gennaio 1999, l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al Pubblico Registro Automobilistico (IPT), da applicare sulla base di apposita tariffa, determinata con decreto del Ministero delle Finanze, la cui misura può essere aumentata fino ad un massimo del 30%;
- con decreto del Ministero delle Finanze n. 435 del 27/11/1998 sono state approvate, ai sensi dell'art. 56, comma 11, del D.Lgs. 446/97, le misure delle tariffe relative all'imposta provinciale di trascrizione in vigore dal 1.1.1999;
- l'art. 60, del D.Lgs. 446/1997, prevede che il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, è attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione;
- l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 68 del 6 maggio 2011 stabilisce che dal 2012 il gettito d'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, costituisce "tributo proprio derivato" delle province; al comma 2 della citata disposizione è previsto che l'aliquota di imposta è pari al 12,50% e che a decorrere dall'anno 2011 le province possono aumentare o diminuire l'aliquota nella misura non superiore a 3,5 punti percentuali; inoltre si prevede che gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- l'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 istituisce il "tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente" (TEFA) a favore delle province con decorrenza dal 01/01/1993 e stabilisce che la Giunta provinciale determina il tributo nella misura compresa tra l'1% ed il 5% della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di competenza dei Comuni;
- l'art. 38 bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (*Legge di conversione 19/12/2019, n. 157*) che ha modificato il comma 7, dell'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° luglio 2020 che prescrive " *A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del TEFA e' fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salva diversa deliberazione da parte della provincia o della citta' metropolitana*";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 504/1992 in ordine alla tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);

Considerato che:

- con il D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito in Legge 14 settembre 2011 n. 148, "Legge sulle misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria", è stata prevista la soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti ad Iva ed in particolare che "per tali atti soggetti ad IVA, le misure dell'imposta provinciale di trascrizione sono pertanto determinate secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA";

- l'art. 9, comma 2, lettere a) e b) del D.L. 174/2012 convertito con Legge 213/2012 ha introdotto delle modifiche inerenti la soggettività passiva e la titolarità del tributo con la previsione che il gettito IPT venisse destinato alla Provincia ove il soggetto passivo ha la sede legale o la residenza;

Richiamata:

la propria deliberazione del Consiglio Provinciale del 06 ottobre 1998, n. 471-150446, con la quale è stata istituita, a far data dal 1° gennaio 1999, l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli (I.P.T.) richieste al Pubblico Registro Automobilistico ed approvato il relativo Regolamento e successive modifiche e integrazioni.

Constatato che,

le entrate a natura tributaria metropolitana che hanno come oggetto d'imposta il veicolo circolante (inteso come acquisto di veicolo nuovo o usato o come veicolo circolante in possesso di assicurazione RCA) rappresentano più del 90% del gettito da autofinanziamento tributario della Città metropolitana.

Rilevato che,

- la Città metropolitana di Torino nel concetto di area vasta territoriale ha come obiettivo strategico il rilancio e lo sviluppo del proprio territorio, verso il quale in particolare il mercato automobilistico riveste storicamente una importanza centrale nel tessuto economico sociale piemontese, in generale, e torinese in particolare.
- Sono ormai diverse le persone che negli ultimi anni, complice la crisi economica internazionale generata dal diffondersi della pandemia Covid nel 2020 e parte del 2021 e della guerra Russo – Ucraina di quest'anno, decidono di optare per il noleggio a lungo termine di una vettura, piuttosto che prendere in considerazione la possibilità di acquistare un nuovo veicolo.
- In tale contesto già nel passato l'Ente aveva iniziato un percorso di gestione attiva tributaria in sostegno del settore e del mercato, introducendo nel proprio regolamento dell'imposta metropolitana sulle formalità di iscrizione e trascrizione dei veicoli al PRA (IPT) l'agevolazione per le società di noleggio leasing (art. 5).

Da quanto sopra premesso,

la Città metropolitana di Torino intende ora allinearsi a quanto già effettuato da altre grandi città metropolitane italiane, attuando una gestione attiva di tariffazione tributaria portando l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni al 9% solo per i veicoli uso locazione senza conducente di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente e per i veicoli uso locazione senza conducente di società di noleggio leasing.

In merito a tale manovra si valuta come il diffondersi di questo fenomeno in crescita compenserà il rischio di calo del gettito, questo anche in considerazione del fatto che tale tendenza sta diventando un fenomeno di massa interessando sia gli automobilisti più esperti ma soprattutto quelli più giovani, dal momento che con questa formula si ha la possibilità soprattutto per le nuove generazioni di poter disporre, in un contesto di crisi economica, di una nuova vettura pagando soltanto una tariffa mensile.

Preso atto che,

la Città Metropolitana di Roma Capitale e la Città metropolitana di Firenze hanno adottato una analoga politica attiva tributaria, volta a contrastare la contrazione delle immatricolazioni complessive delle auto, ed in particolare dei veicoli a noleggio, il ribasso dei premi medi per RCAuto al 9%, (deliberazioni del

Commissario straordinario di Roma n. 297 del 30/09/2014 d e 347 del 17/12/2014 e decreto sindacale della CM di Firenze 49 del 29/09/2015).

Considerato che,

l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 sancisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visti:

- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e del Dirigente responsabile finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;
- gli articoli 16 e 48 dello Statuto Metropolitano;
- l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. In materia di imposta provinciale di trascrizione (IPT), di confermare per il 2023 la maggiorazione del 30% sulla tariffa base dell'Imposta Provinciale di Trascrizione come da prospetto allegato. Il dettaglio tariffario viene evidenziato nelle colonne "Importi B e C" dell'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. In materia di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 31.12.1991, n. 419 convertito con modificazioni nella Legge 18.02.1992, n. 172, di confermare per il 2023 l'aliquota del 16%, fatta eccezione per l'allineamento all'aliquota base del 9% per i veicoli uso locazione senza conducente di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente e ai veicoli ad uso locazione senza conducente di società di leasing; di dare atto che le tariffe di cui al punto precedente hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione dalla pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze, ai sensi dello stesso comma 2 dell'art. 17 del D. Lgs. n. 68 del 2011.
3. in materia di Tributo Ambientale TEFA, di confermare per il 2023 la misura del 5% delle tariffe del tributo/tariffa comunale sui rifiuti (Tari), come previsto all'art. 38 bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124

(*Legge di conversione 19/12/2019, n. 157*) che ha modificato il comma 7, dell'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° luglio 2020.

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Torino, 07/12/2022

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Enrico Miniotti

Si esprime parere aggiuntivo favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Enrico Miniotti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE
Enrico Miniotti

LA CONSIGLIERA DELEGATA
Caterina Greco

Allegato A

Decreto del Sindaco/ Consigliere delegato della Città Metropolitana di Torino

IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.) - ANNO 2023

Tipo e potenza dei veicoli		TARIFFE BASE DA DM 435/98	TARIFFE PER ATTI <u>NON</u> SOGGETTI AD IVA	TARIFFE PER ATTI SOGGETTI AD IVA
		A	B	C
PUNTO 1		DM base	30%	20%
a)	motocarrozette e trattori agricoli	150,81	196,00	181,00
b)	autoveicoli ed autovetture fino a 53 Kw, ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 kw.	150,81	196,00	181,00
c)	autoveicoli ed autovetture oltre 53 Kw per ogni kw.	3,51	4,56	4,21
d)	autobus e trattori stradali oltre 110 Kw per ogni kw.	1,76	2,28	2,11
e)	veicoli a motore per trasporto di cose			
	fino 7 q.li	199,35	259,00	239,00
	oltre 7 fino 15 q.li	290,25	377,00	348,00
	oltre 15 fino 30 q.li	326,40	424,00	392,00
	oltre 30 fino 45 q.li	380,63	495,00	457,00
	oltre 45 fino 60 q.li	452,93	589,00	544,00
	oltre 60 fino 80 q.li	519,56	675,00	623,00
	oltre 80 q.li	646,60	841,00	776,00
f)	rimorchi per trasporto di cose fino 20 q.li			
	fino 20 q.li	265,98	346,00	319,00
	oltre 20 fino 50 q.li	356,36	463,00	428,00
	oltre 50 q.li	452,93	589,00	544,00
g)	rimorchi per trasporto di persone			
	fino 15 posti	229,82	299,00	276,00
	da 16 a 25 posti	253,58	330,00	304,00
	da 26 a 40 posti	302,13	393,00	363,00
	oltre 40 posti	362,55	471,00	435,00
PUNTO 2		DM base		
	atti soggetti ad IVA	Agevolazione abolita		
PUNTO 3		DM base	30%	
	formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano od estinguono diritti reali di garanzia con un minimo di L. 292.000	MINIMO 150,81 1,46%	MINIMO 196,00 1,90%	
PUNTO 4		DM base	30%	
	formalità relative ad, atti diversi da quelli altrove indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale con un minimo di L. 292.000	MINIMO 150,81 7,80%	MINIMO 196,00 10,14%	
PUNTO 5		DM base	30%	
	formalità relative ad atti di cui al numero 4 della tariffa NON aventi contenuto patrimoniale	150,81	196,00	

TARIFFE PREVISTE dall'art. 63 L. 21/11/200 n. 342:	
autoveicoli di particolare interesse storico	51,65
motoveicoli di particolare interesse storico	25,82

